

**Delibera Giunta Regionale Marche
669 del 12/05/2003**

**L.R. 26/99 - L.R. 19/02 art. 37 comma
10 bis - Modalità Operative per il
rilascio dell'autorizzazione
amministrativa tipo "B" itinerante
per conversione o subentro agli
operatori marchigiani in possesso
di titolo autorizzatorio rilasciato da
altre regioni.**

sommario

MODALITA' OPERATIVE.....	1
1. CONVERSIONE.....	1
2) SUBENTRO.....	1

MODALITA' OPERATIVE

Ai sensi dell'art. 37 comma 10 bis della L.R. 19/2002 i Comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti.

1. CONVERSIONE.

- a) L'autorizzazione di tipo "B" itinerante rilasciata da un Comune non marchigiano, la cui normativa regionale non prevede la conversione ad operatori fuori regione, è convertita dal Comune marchigiano di residenza.
- b) Il Comune di residenza dell'operatore marchigiano al fine del rilascio dell'autorizzazione per conversione deve essere in possesso:

Di una dichiarazione di diniego da parte del Comune fuori regione che ha rilasciato l'atto originario.

Di tutta la documentazione in possesso del Comune fuori regione.

- c) Il Comune marchigiano, in possesso della documentazione di cui ai punti 1) e 2) procede entro trenta giorni al rilascio della nuova autorizzazione per conversione ritirando l'autorizzazione originale. La stessa deve essere trasmessa al Comune che l' ha rilasciata.
- d) La nuova autorizzazione per conversione non fa perdere i diritti acquisiti dall'autorizzazione originaria quali presenze effettive e di spunta nei mercati e nelle fiere.

2) SUBENTRO.

- a) L'autorizzazione di tipologia "B" itinerante rilasciata da un Comune non marchigiano, la cui normativa regionale non prevede il subentro ad

operatori non residenti, è rilasciata dal Comune marchigiano di residenza del subentrante.

- b) Il Comune di residenza dell'operatore marchigiano al fine del rilascio dell'autorizzazione per subentro deve essere in possesso:
- c) Di una dichiarazione di diniego da parte del Comune fuori regione che ha rilasciato l'atto originario.
- d) Di tutta la documentazione in possesso dal Comune fuori regione.
- e) Di una copia dell'atto di cessione.
- f) Il Comune marchigiano, in possesso della documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3) procede entro trenta giorni al rilascio della nuova autorizzazione per subentro.
- g) La nuova autorizzazione per subentro non fa perdere i diritti acquisiti dall'autorizzazione originaria quali presenze effettive e di spunta nei mercati e nelle fiere.

Si applicano le modalità previste dall'art. 32 della L.R. 26/99 così come modificata dalla L.R. 19/02.

note

Id. 1.661